



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE

N. 37 / 2022 DEL 10/06/2022

PORTO DI ANCONA

**INTERDIZIONE AREA DEMANIALE ANTISTANTE UFFICIO DOGANALE MARITTIMA,
ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 23 – BANCHINA NAZARIO SAURO – PORTO DI ANCONA –
NELLA GIORNATA DEL 14/06/2022 – FASCIA ORARIA ORE 08.20/11.20**

IL PRESIDENTE

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente di questo Ente;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** la domanda dell'Agenzia delle Dogane di Ancona, assunta al prot. n. ARR-7152-01_06_2022, volta al conseguimento della autorizzazione



ad occupare porzione della corsia di ingresso al porto lungo la banchina Nazario Sauro, all'altezza del civico 23, per operazioni di carico merce da prelevare da uno dei magazzini in uso alla stessa, nonché all'utilizzo di un'area prospiciente l'Ufficio Marittima per la sosta di un semirimorchio per consentire allo stesso le relative manovre, con inizio delle attività alle ore 8.20 nella giornata del 14/06/2022 per una durata indicativa di circa 3 (tre) ore circa;

TENUTO CONTO che, con la medesima nota, ai fini della valutazione di eventuali interferenze con il traffico all'imbarco, l'Agenzia delle Dogane ha rappresentato la circostanza che nella giornata del 14/06/2022 la prima partenza del traghetto è prevista per le ore 13.30 ed il primo in arrivo alle ore 17.00;

VERIFICATO che, da consultazione delle previsioni recate nel SPMIS Ancona, la prima partenza risulta indicata per la data del 14.06.2022 alle ore 13.30, pertanto compatibile con lo svolgimento in sicurezza delle attività richieste senza arrecare intralcio al traffico diretto all'imbarco;

CONSIDERATA l'esigenza manifestata dalla Amministrazione istante volta a consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività sopra descritte riconducibili ad esigenze istituzionali dell'Agenzia;

RITENUTO di dover provvedere alla emissione di apposito provvedimento nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle relative attività;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nella giornata del 14/06/2022, a decorrere dalle ore 8.20 e per una durata di 3 ore circa, pertanto nella fascia oraria 08.20/11.20, gli spazi demaniali individuati nell'allegato elaborato grafico costituiti da porzione della corsia di ingresso al Porto di Ancona lungo la banchina Nazario Sauro, all'altezza del civico 23, nonché dall'area prospiciente l'Ufficio Marittima saranno utilizzate dalla Agenzia delle Dogane per operazioni di carico merce da prelevare da uno dei magazzini in uso alla stessa e per la sosta di un semirimorchio e per assicurare relative manovre.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1



Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Il presente provvedimento è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti;
- l'esecuzione delle attività non dovrà arrecare disagio od intralcio alla pubblica circolazione viaria locale, a protezione della quale andranno predisposti, a totale onere e cura del soggetto interessato, i necessari dispositivi di delimitazione e segnalazione, compresa la presenza costante dei movieri durante le attività di movimentazione del contenitore e dei relativi mezzi necessari alle lavorazioni, in conformità alle vigenti norme legislative di cui, in particolare, si richiamano il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione, nonché il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- dovrà essere garantita, senza soluzione di continuità e per tutta la durata dell'occupazione, la presenza di almeno n. 2 movieri che garantiscano il corretto utilizzo della limitrofa viabilità da parte della utenza portuale, nonché l'apposizione di apposita segnaletica temporanea in conformità alle vigenti norme legislative con richiamo al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, la Scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso.
- dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale;
- a cura dell'impresa dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

L'Amministrazione istante assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema Portuale e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti



partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento.

L'Agenzia delle Dogane, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale ed alla Autorità Marittima i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 10 GIU. 2022

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo

v°
Il Dirigente
Avv. Giovanna Chilà



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE

